

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 51

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRAMBILLA, RIZZETTO**

Disposizioni per garantire l'accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

*Presentata il 13 ottobre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame interviene sulla materia dell'accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico. Nella piena consapevolezza della rilevante valenza sociale del rapporto che lega gli uomini agli animali di affezione è necessario intervenire normativamente al fine di favorire, soprattutto nell'ambiente urbano, la convivenza con gli animali considerati da molti alla stregua di veri e propri membri della famiglia. Infatti, secondo il rapporto Eurispes 2022, circa 4 italiani su 10 (37,7 per cento) dichiarano di aver accolto un animale nella propria famiglia. La presenza degli animali nelle case degli italiani continua a registrare un progressivo aumento, considerando i dati relativi al 2017 (33 per

cento), al 2018 (32,4 per cento) e al 2019 (33,6 per cento).

L'articolo 1 prevede, dunque, la norma quadro in base alla quale l'accesso degli animali di affezione al seguito del proprietario o detentore è sempre consentito nel rispetto di comprovate esigenze di sicurezza e di igiene. Tale disposizione consentirà di superare il variegato panorama delle disposizioni locali che in troppi casi limitano fortemente e in maniera indiscriminata l'accesso delle persone con i propri animali al seguito ai luoghi dove si svolge la vita quotidiana. Garantire ai proprietari la possibilità di muoversi liberamente in compagnia del proprio cane o del proprio gatto su treni, autobus, tram e taxi e di accedere senza pregiudizievoli limitazioni ai luoghi pubblici o aperti al pubblico (negozi, supermercati, bar, ristoranti, uffici, autobus,

parchi) nonché all'interno delle strutture ospedaliere e delle case di cura è un'esigenza fortemente sentita da tanti che necessita di essere soddisfatta. Tale principio di libero accesso è naturalmente affiancato da quello del possesso responsabile, che implica che il proprietario o detentore sia sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponda, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Circa l'accesso alle spiagge, ad esempio, merita di essere segnalata una recente pronuncia del tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione I, che, nella sentenza n. 610 del 12 settembre 2022, ha statuito che è « illegittima, per difetto di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, una ordinanza con la quale il Sindaco ha disposto il divieto nei confronti dei conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, di poter accedere alle spiagge libere di tutto il litorale comunale. Il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall'articolo 1 della legge n. 241 del 1990, impone alla P.A. di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pub-

blico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi "inutili" sacrifici; in particolare, la scelta di vietare l'ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, nel senso che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza, ovvero dell'incolumità pubblica, mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge ». La sentenza in rassegna ha osservato, in particolare, che « tali regole possono essere, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell'igiene pubblica l'obbligo di portare con sé, unitamente all'animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l'immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell'incolumità pubblica, l'obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola, a tutela della pubblica incolumità, idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini ».

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. Nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico, comprese le strutture ospedaliere e le strutture residenziali e semi-residenziali pubbliche e private, nelle spiagge demaniali e sui mezzi di trasporto pubblico l'accesso degli animali di affezione al seguito del proprietario o detentore è sempre consentito nel rispetto di comprovate esigenze di sicurezza e di igiene.

2. Nei luoghi di cui al comma 1, fatta eccezione per le aree di sgambamento individuate dai comuni, è d'obbligo utilizzare un guinzaglio di misura non superiore a metri 1,50 e munirsi di una museruola morbida o rigida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali ovvero su richiesta delle autorità competenti.

3. Sui mezzi di trasporto pubblico, in alternativa, è consentita la conduzione dell'animale di affezione nell'apposito trasportino.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cani guida per le categorie protette.

5. Il proprietario o detentore è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale di affezione e risponde, civilmente e penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.



\*19PDL0001500\*